

## Proposta di legge

### Legge di stabilità per l'anno 2016

#### Relazione illustrativa

**Artt. 1-2:** Con la disposizione di cui all'articolo 1 si modifica l'importo dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile limitatamente alle concessioni demaniali marittime. La modifica comporta un incremento dell'imposta al 100% del canone demaniale dovuto, rispetto al valore attuale del 25%. Le modifiche si intendono a decorrere dal 1 gennaio 2016. Sulla base del gettito attuale (2,7 milioni di euro alla tariffa del 25%), in base alle modifiche di cui trattasi, si stima un gettito annuo incrementativo pari ad euro 8,2 milioni.

**Art. 3:** per effetto del riordino istituzionale, non svolgendo più le province funzioni di controllo relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549, si ritiene di rimuovere il vincolo di destinazione alle province medesime di una percentuale pari al 10% del tributo, con conseguente abrogazione della relativa previsione di legge. Il tributo sarà quindi incamerato totalmente dalla Regione.

**Artt. 4-13:** Viene proposta una modifica complessiva alla l.r. 49/2003 al fine di adeguarne le disposizioni all'evolversi delle varie discipline di riferimento settoriale ed alla prassi amministrativa consolidatasi attraverso procedure conformi ai principi direttamente enucleati dal legislatore statale, come poi espressamente interpretati mediante emanazione di plurime circolari e risoluzioni ministeriali. Si evidenziano di seguito alcuni dei tratti essenziali e degli elementi più significativi inerenti alle modifiche proposte:

- Abrogazione dell'art. 1 bis per intervenuta irrilevanza a seguito dell'entrata in vigore della l. 125/2015 di conversione del d.l. 78/2015. Ai sensi di quanto disposto all'art. 9, commi da 9 bis a 9 quater, del citato d.l. in caso di cessione di veicoli in leasing viene infatti riconosciuto come soggetto passivo d'imposta solo ed esclusivamente il locatario.

- abrogazione dell'art. 3, lettera d. La disposizione ha stretta correlazione con la proposta di modifica degli artt. 7 ed 8 della l.r. 49/2003. In sintesi, si allineano le previsioni normative in materia di definizione dei requisiti per il riconoscimento delle agevolazioni a favore delle associazioni di volontariato a quelle già vigenti per enti locali, ASL, ONLUS, province, unioni di comuni, enti parco regionali e nazionali.

- Viene rielaborata la stesura dell'articolo 4 al fine di omologare la disciplina di ordine generale alla prassi amministrativa statale in materia, almeno per quanto attiene ai più rilevanti aspetti di natura procedurale. Vengono poi ridefiniti più in dettaglio alcuni elementi di carattere marginale concernenti gli adempimenti procedurali imputabili ai soggetti beneficiari dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

- Con le modifiche introdotte all'articolo 5 si conformano le disposizioni di legge regionale alle norme statali di riferimento, mediante espresse disposizioni di rinvio e correlata definizione dei soggetti ammissibili in puntuale osservanza ed attuazione delle sopra menzionate norme statali. Le locuzioni tecniche adottate risultano, in alcuni casi, conformi anche alla disciplina normativa di altre Regioni (vedasi a titolo meramente esemplificativo: l.r. 10/2003 Lombardia, l.r. 23/2003 Piemonte, l.r. 30/2003 Emilia Romagna) In sostanza la Regione Toscana si allinea al disposto di cui alle leggi statali in materia come già avvenuto, nel corso del corrente anno, in argomento di tassazione dei veicoli ultraventennali. Vengono semplicemente riformulate le disposizioni di dettaglio, utili a garantire una coerente e congrua prassi applicativa, che assicuri deflazione di contenzioso e diminuzione di conflittualità nel complesso. Vengono introdotti alcuni elementi equitativi tali da garantire la giusta tutela a tutti i soggetti disabili che abbiano necessità di adattare i loro veicoli dopo l'acquisto dei medesimi.

- Abrogazione dell'articolo 6. Le associazioni di volontariato vengono assoggettate alla medesima disciplina prevista per enti locali, ASL, ONLUS, province, unioni di comuni, enti parco regionali e

nazionali.

- Modifica articoli 7 e 8: Si riformulano le disposizioni di cui ai citati articoli per garantire omogeneità di trattamento in relazione al riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica in favore di enti locali, ASL, ONLUS, province, unioni di comuni, enti parco regionali e nazionali e associazioni di volontariato.

La stima della maggiore entrata a livello annuo si attesta su un importo pari ad euro 2,8 milioni, di cui 2,2 mln di € derivanti dalla modifica all'articolo 5 e 0,6 mln di € da quella dell'articolo 6.

**Art. 14:** si interviene sulla disciplina stabilita dall'articolo 3 della legge regionale 79/2013, che dispone agevolazioni per finalità di riequilibrio territoriale: in particolare viene concessa una riduzione dello 0,46% all'aliquota ordinaria IRAP ai soggetti ubicati nei territori montani dei comuni di cui all'allegato B della l.r. 68/2011 (articolo 3). L'aliquota ridotta non si applica se il valore della produzione supera 77.000 euro. Con la sostituzione qui effettuata la disciplina resta invariata nella finalità e nel metodo, salvo l'ampliamento dell'agevolazione, riducendo di un'ulteriore 0,5% l'aliquota attuale (dal 3,44% al 2,94%). L'impatto massimo teorico per singola impresa diventa complessivamente di 739,20 euro ( $77.000 * 0,96\%$ ): + 394,20 euro rispetto all'agevolazione attuale. L'ulteriore riduzione di entrata stimata all'anno per la Regione è pari quindi ad un importo di euro 500.000,00, ipotizzando che dell'agevolazione beneficranno circa 1300 aziende.

**Art. 15:** nell'ambito del perseguimento degli equilibri di bilancio la Giunta intende eliminare, con riferimento alle annualità 2016 e 2017, l'agevolazione IRAP prevista per le imprese certificate EMAS

**Art. 16:** L'intervento si è reso necessario al fine di dare un ulteriore chiarimento ai contribuenti, ovvero per rafforzare il concetto che le reti d'impresa beneficiarie di detta agevolazione sono anche le reti d'impresa già costituite all'entrata in vigore delle leggi regionali che prevedono l'agevolazione.

Tale intervento, avendo solo valore meramente interpretativo, non comporta alcuna variazione da un punto di vista finanziario in quanto già compresa nelle precedenti valutazioni riportate nelle relative relazioni finanziarie.

**Art. 17:** il Consiglio regionale, con mozione n° 45 del 7 settembre 2015, ha chiesto alla Giunta di semplificare la disciplina dell'esenzione per esercizi commerciali in territori montani di cui all'articolo 13 della l.r. 79/2013, eliminando l'obbligo di presentazione di una domanda. Con la modifica proposta si dà seguito a tale richiesta, puntualizzando la previsione legislativa sostanziale e disponendo la cessazione dell'efficacia del regolamento 11/R/2004, che istituiva appunto l'obbligo di domanda e ne disciplinava le modalità applicative.

**Art. 19:** La l.r. 32/2009 prevede la predisposizione, da parte della Giunta regionale, di un programma di interventi a valenza triennale, con i seguenti obiettivi:

1. attenuazione delle condizioni di disagio delle persone e delle famiglie, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari ai soggetti che operano nel settore assistenziale;
2. promozione e sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettività;
3. costituzione di modelli di partnership consistenti nella definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva con i soggetti di cui all'articolo 2 della l.r. 32/2009, favorendo la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili;
4. predisposizione di progetti di informatizzazione e di formazione professionale a sostegno delle attività di recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Il fenomeno della povertà alimentare è cresciuto in maniera esponenziale a causa della crisi economica diventando una vera e propria emergenza che può essere contrastata salvando le eccedenze dallo spreco, impedendo che queste diventino rifiuti e redistribuendole gratuitamente alle persone indigenti, infatti perdite e sprechi alimentari generano impatti negativi ambientali ed economici e la loro esistenza solleva questioni di carattere sociale. Le azioni d'intervento previste nel programma 20015-2017, approvato con del. g.r. n. 912/2015, perseguono e rafforzano gli obiettivi dettati dalla legge regione 32/2009 e attraverso l'attività di coordinamento che la Regione attuerà con il "tavolo di consultazione" con i soggetti sia pubblici che del privato sociale impegnati in attività di contrasto alla povertà alimentare si provvederà a monitorare la realizzazione delle attività previste. La l.r. 32/2009 prevede il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore per la realizzazione del programma d'interventi tramite la sottoscrizione di una convenzione che regola le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi e dei servizi prestati nonché le modalità per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l'erogazione di risorse economiche da parte della Regione Toscana. Tramite avviso pubblico i soggetti del terzo settore interessati trasmettono la loro richiesta d'adesione al programma d'interventi.

A seguito del rilancio del programma triennale a partire dal 2015, essendosi utilizzate per tale anno risorse reperite tramite storno (quindi con variazione amministrativa), la norma prevede lo stanziamento per gli anni 2016 e 2017, pari a 50.000,00 euro. Al fine del perseguimento delle azioni e degli obiettivi stabiliti nella citata l.r. 32/2009, con il presente articolo vengono apportate modifiche all'articolo 4 della l.r. 32/2009 al fine di autorizzare la spesa per gli anni 2016 e 2017 nell'ambito del programma triennale 2015/2017 recentemente approvato dalla Giunta regionale.

**Art. 20:** Con il presente articolo viene proposto anche per l'anno 2016 il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere previsti dalla l.r. 59/2007 "Norme contro la violenza di genere" e per le attività inerenti la l.r. 63/2004 "Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere", autorizzando una spesa *una tantum* di euro 250.000,00 per l'anno 2016. Con l'occasione si procede all'attualizzazione del comma di copertura finanziaria adeguandolo, relativamente al 2016, alla nuova struttura del bilancio, ora articolato in missioni e programmi di spesa e non più in unità previsionali di base (UPB).

**Art. 21:** Il vigente articolo 65 della l.r. 77/2013 prevede l'impegno della Regione Toscana nel sostegno agli istituti superiori di studi musicali toscani, in particolare gli ex Istituti Musicali Pareggiati, "Pietro Mascagni" di Livorno, Luigi Boccherini di Lucca e "Rinaldo Franci" di Siena, al fine di garantire il mantenimento dell'importante ruolo dell'alta formazione artistico-musicale, puntando sulle eccellenze, quale leva strategica per il rilancio del nostro paese e anche della nostra Regione. La modifica proposta con la presente disposizione all'articolo 65 della l.r. 77/2013 comporta la rimodulazione dell'importo complessivo previsto quale autorizzazione di spesa massima per l'anno 2016 (da 700.000,00 ad euro 850.000,00), prevedendo altresì la stessa ripartizione tra istituti già stabilita per l'anno 2015 (ovvero euro 440.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali "Pietro Mascagni" di Livorno, euro 260.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali "Rinaldo Franci" di Siena ed euro 150.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali "Luigi Boccherini" di Lucca), nonché la prosecuzione dell'intervento anche per l'anno 2017 per lo stesso importo di spesa massima e cioè euro 850.000,00. Quest'ultima somma, complessivamente destinata agli istituti superiori di studi musicali toscani, seguirà le condizioni e modalità di erogazione che saranno stabilite con la deliberazione della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 65 della citata l.r. 77/2013. Viene altresì prevista l'attualizzazione del comma di copertura finanziaria adeguandolo alla nuova struttura del bilancio, articolato dal 2016 in missioni e programmi di spesa e non più in unità previsionali di base (UPB).

**Art. 22:** Con l'articolo 70 sexies decies della l.r. 77/2013, modificato con la norma in questione, veniva inizialmente prevista l'autorizzazione per l'implementazione di attività di promozione economica con un'azione straordinaria di comunicazione da realizzarsi attraverso il sistema

aeroportuale integrato della Toscana, quale punto di accesso alla Toscana dall'estero, e volta a promuovere eventi di rilevanza strategica per il sistema regionale inerenti alcuni temi ritenuti prioritari. Ai sensi del citato articolo 70 sexies decies della l.r.77/2013 la promozione di tali eventi, attraverso uno specifico e finalizzato progetto di marketing e di comunicazione da includere nelle attività di promozione economica di APET, avrebbe comportato una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con le modifiche introdotte dal presente articolo, il citato intervento di marketing e comunicazione nonché la conseguente autorizzazione di spesa vengono limitati al solo anno 2015, procedendo di fatto ad una diversa articolazione temporale degli interventi e quindi alla necessaria rimodulazione della norma che ad oggi individua la copertura finanziaria del solo importo di euro 1.000.000,00 relativo all'annualità 2015 a valere sugli stanziamenti della UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti" del vigente bilancio di previsione per l'anno 2015. La spesa pertanto assume, con le presenti modifiche, carattere di intervento *una tantum* per il solo anno 2015 avendo di fatto definanziato l'intervento inizialmente proposto anche per l'anno 2016.

**Art. 23:** Con il presente articolo, che va a modificare la norma di cui all'articolo 61 della l.r. 86/2014, si provvede unicamente alla attualizzazione della copertura finanziaria in termini di missioni e programmi della parte uscita del bilancio dell'autorizzazione di spesa prevista in euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, confermata nell'ambito del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016 e 2017, secondo la nuova articolazione del bilancio definita dal d. lgs. 118/2011 in termini di missioni e programmi e non più unità previsionali di base (UPB).

**Art. 24:** Con il presente articolo, che va a modificare la norma di cui all'articolo 62 della l.r. 86/2014, si provvede unicamente alla attualizzazione della copertura finanziaria in termini di missioni e programmi della parte uscita del bilancio dell'autorizzazione di spesa prevista in euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, confermata nell'ambito del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016 e 2017, secondo la nuova articolazione del bilancio definita dal d. lgs. 118/2011 in in termini di missioni e programmi e non più unità previsionali di base (UPB).

**Art. 25:** Con il presente articolo la Regione intende, nelle more dell'avvio della nuova gestione del trasporto pubblico locale su gomma a seguito della gara per la concessione relativa al lotto unico regionale del servizio di TPL su gomma di cui all'articolo 90 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), continuare a garantire la fruizione integrata dei servizi di TPL nella direttrice Campiglia Marittima – Piombino, già prevista dall'articolo 35 bis della l.r. 77/2013 per l'anno 2014. Pertanto, per le medesime finalità di cui all'iniziale previsione del citato articolo 35 bis della l.r. 77/2013 e per lo stesso importo annuo, si procede con la presente norma a modificare l'orizzonte temporale entro il quale prevedere il contributo straordinario da erogare alla Provincia di Livorno che a sua volta lo destinerà alla Società TIEMME S.p.A. a compensazione dei mancati introiti relativi al trasporto di utenti muniti di titolo di viaggio ferroviario sulla direttrice Campiglia M.ma – Piombino. Infatti il sopra citato contributo straordinario viene previsto anche per annualità successive al 2014 fino alla conclusione della sopra citata procedura di gara e comunque non oltre l'anno 2017, con relativa attualizzazione del comma di copertura finanziaria, che prevede che quest'ultima per un importo annuo pari ad euro 143.000,00 risulta garantita dagli stanziamenti della missione di spesa n. 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma n. 2 "Trasporto pubblico locale" - Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016 e 2017. La spesa assume pertanto carattere di intervento *una tantum* per il quadriennio 2014-2017.

**Art. 26:** si dispone l'entrata in vigore anticipata della legge per consentire l'immediata operatività della variazione con l'adozione degli atti amministrativi conseguenti, nonché per la immediata vigenza delle norme legislative sostanziali.